



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto di Pozzallo

Sezione Tecnica

Contrada Raganzino, s.n. – 97016 Pozzallo (RG) – Tel. 0932/953327 Fax 0932/953590

E-mail pozzallo@guardiacostiera.it – Sito web www.pozzallo.guardiacostiera.it

ORDINANZA N. 15 /2011

Modifica del Regolamento del porto di Scoglitti

Il Capitano di Fregata (CP), sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Pozzallo:

VISTI:

- l'Ordinanza n. 147/2009 datata 14/12/2009, che approva e rende esecutivo il "Regolamento del porto di Scoglitti", con particolare riferimento agli articoli 3 e 12 che regolano rispettivamente la destinazione delle banchine e degli specchi acquei portuali nonché l'ormeggio delle unità da diporto;
- il foglio prot. n. 09/11 datato 03/01/2011 del dipendente Ufficio Locale Marittimo di Scoglitti, con il quale si segnala l'esigenza di una parziale modifica del suddetto Regolamento del porto nella parte in cui viene disciplinato l'uso pubblico degli specchi acquei e delle banchine portuali;
- il foglio prot. n. 0111 datato 13/01/2011 del dipendente Ufficio Locale Marittimo di Scoglitti, nel quale si evidenzia che l'installazione dei nuovi pontili galleggianti preclude la possibilità di ormeggio stabilita dall'art. 3 del suddetto Regolamento per gran parte della lunghezza del molo di levante e sul lato esterno del molo di ponente, indicando altresì, che nei rimanenti spazi disponibili per l'eventuale ormeggio, entrambi i moli presentano concrete difficoltà per il transito pedonale, causate dalla conformazione a scogliera degli stessi, rendendo pertanto l'ormeggio di unità navali assolutamente sconsigliabile al fine di evitare pericoli per la pubblica incolumità;
- il rapporto di servizio relativo allo specifico sopralluogo effettuato da personale dipendente il 13/01/2011, da cui si evince che nel molo di sottoflutto di levante del porto di Scoglitti, nonostante sia consentito l'accesso pedonale dal tratto banchinato tutt'ora presente, non è comunque garantito in sicurezza il successivo transito delle persone verso le unità da diporto ormeggiate di fronte la scogliera, formata da massi artificiali posti a protezione della parte interna del molo stesso, in quanto sono assenti adeguate passerelle e quindi non sussistono le condizioni per garantire, senza potenziali pericoli per la pubblica incolumità, l'accesso in sicurezza delle persone a bordo delle unità ivi ormeggiate;
- il fax prot. n. 495 datato 03/03/2011, del dipendente Ufficio Locale Marittimo di Scoglitti con cui esprime il proprio parere favorevole sulla bozza di modifica del Regolamento del porto di Scoglitti;

CONSIDERATO:

che nel suddetto rapporto di servizio viene altresì, segnalata l'esistenza di un evidente dislivello tra il tratto banchinato e calpestabile del molo di sottoflutto di levante e la scogliera sottostante che, peraltro, risulta non accessibile per i massi posizionati alla rinfusa, nonché piena di insidie quali: buche, spazi vuoti e scoscesi tra un masso e l'altro, conseguentemente forieri di potenziali pericoli per la pubblica e privata incolumità di persone e cose.

RITENUTO:

- necessario, rivedere, modificare ed integrare le disposizioni contenute nel vigente "Regolamento del porto di Scoglitti" alla luce delle nuove concessioni assentite nel bacino portuale e delle segnalate esigenze di sicurezza della navigazione, portuale e tutela della pubblica incolumità sopra citate;

- necessario assicurare la massima accessibilità ai posti d'ormeggio pubblici disponibili, garantendo contestualmente la sicurezza dell'ormeggio, stazionamento e manovre nautiche in entrata/uscita dal porto di tutte le unità navali ivi presenti e transitanti;

VISTI:

- gli artt. 17, 28, 30, 62 e 81 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;
- le Norme Internazionali per la Prevenzione degli abbordi in mare del 1972 (COLREG 1972), resa esecutiva con la Legge 21/12/1977, n. 1085;
- il D.Lgs. n. 171/2005, recante il Codice della nautica da diporto ed il relativo regolamento di attuazione;

Art. 1

Destinazione delle banchine e degli specchi acquei portuali

L'art. 03 del "Regolamento del porto di Scoglitti", approvato e reso esecutivo con l'Ordinanza n. 147/2009 sopra citata è così modificato:

1. BANCHINA CENTRALE: Lato di Nord Est o verso terra –

1.1- Il tratto della Banchina Centrale del porto di Scoglitti, compreso tra la radice della stessa e fino alla recinzione che delimita l'area militare, è destinato, di massima, all'ormeggio di piccole unità da pesca.

1.2 - Il secondo tratto della suddetta banchina, compreso tra la quarta e la sesta bitta, delimitato da recinzione metallica, è riservato all'ormeggio di unità militari del Corpo delle Capitanerie di Porto e di altre Forze di Polizia.

1.3 - Il rimanente tratto della banchina è destinato, di massima, all'ormeggio delle unità da pesca di maggiori dimensioni, con l'esclusione dell'ultimo tratto di quindici metri, a partire dall'estremità di ponente verso la testata, quest'ultimo riservato, di massima, all'ormeggio temporaneo delle unità che effettuano operazioni di rifornimento carburanti.

2. BANCHINA CENTRALE: Lato di Sud Ovest o verso mare –

2.1- Lo specchio acqueo delimitato dalla Banchina Centrale e dal Molo di Levante, nel quale insistono pontili galleggianti assentiti in concessione al Comune di Vittoria, è riservato al diporto nautico.

2.2- Il tratto di banchina che va dal limite della porta di accesso al primo pontile, per una profondità di metri 5 e lunghezza di metri 30 verso la radice, è riservato alla sosta temporanea (max. 5 giorni), di piccole unità da pesca e da diporto, per l'effettuazione di attività di ordinaria manutenzione, con le modalità e limitazioni di cui al successivo articolo 16.

2.3.- Il lato di nord ovest, coincidente con la testata della banchina centrale, è destinato all'ormeggio temporaneo delle unità da pesca di maggiori dimensioni che intendono effettuare operazioni di sbarco/imbarco reti e/o attrezzature, purchè preventivamente autorizzate dall'Autorità Marittima in seguito a specifica richiesta.

3. MOLO INTERNO DI PONENTE: (Tratto banchinato)

3.1- Il primo tratto di banchina, della lunghezza di 12 metri circa, contiguo al Mercato Ittico, è riservato all'ormeggio temporaneo delle unità impegnate nelle operazioni di sbarco del pescato.

3.2- Il rimanente tratto, per la lunghezza di 50 metri a partire dalla radice, sul quale insistono impianti di distribuzione carburanti, è riservato, di massima, all'ormeggio di unità che effettuano operazioni di rifornimento carburanti, solo per il tempo strettamente necessario.

4. MOLO INTERNO DI PONENTE: (Tratto non Banchinato)

4.1- A scogliera su entrambi i lati, è riservato, per la parte interna, all'ormeggio di punta delle unità da pesca di maggiori dimensioni.

4.2- Il lato esterno del Molo di Ponente, a scogliera, è destinato all'ormeggio delle unità da diporto presso i pontili galleggianti assentiti in concessione.

5. MOLO DI LEVANTE:

5.1 – Lungo il lato interno del molo di levante, a partire dalla progressiva 00 mt. fino alla progressiva 140 mt. è vietato l'ormeggio di qualsiasi unità navale.

5.2 - Lungo il tratto successivo, compreso tra la progressiva 140 e la progressiva 190, coincidente con l'imboccatura del bacino interno, al fine di evitare il restringimento degli spazi evolutivi, è vietato l'ormeggio a qualsiasi tipo di unità.

5.3 - Il rimanente tratto, a partire dalla progressiva 190 mt. fino alla progressiva 467 mt., è destinato all'ormeggio delle unità da diporto presso i pontili galleggianti assentiti in concessione.

5.4 - Nei restanti tratti del molo di levante, in considerazione della conformazione orografica e strutturale nonché della presenza di una scogliera irregolare, è vietato l'ormeggio.

6. SPIAGGETTA INTERNA:

6.1 - Compresa tra il mercato ittico e la radice della Banchina Centrale. Il tratto di specchio acqueo contiguo alla spiaggia interna è riservato, di massima, all'ormeggio di unità da pesca, compatibilmente ai tiranti d'acqua esistenti.

Nell'area di cui al comma precedente non sono consentite operazioni di riparazione e manutenzione navale. E' permesso il transito pedonale per accedere alle unità da pesca ivi ormeggiate e la movimentazione delle attrezzature di bordo e del pescato.

7. SPECCHIO ACQUEO INTERNO:

E' riservato esclusivamente all'evoluzione delle unità che ormeggiano nel porto interno di Scoglitti.

8. SPECCHIO ACQUEO ESTERNO:

E' riservato alla navigazione in entrata ed in uscita delle unità.

9. SCIVOLO DI ALAGGIO:

E' riservato alle operazioni di alaggio/varo di unità carrellabili.

Art. 2

Ormeggio di unità da diporto

L'art. 12 del "Regolamento del porto di Scoglitti", approvato e reso esecutivo con l'Ordinanza n. 147/2009 sopra citata è abrogato mentre gli articoli seguenti, pur rimanendo inalterati nel loro contenuto vengono rinumerati come di seguito:

Articolo 12 – Operazioni di bunkeraggio;

Articolo 13 – Uso di fonti termiche;

Articolo 14 – Norme per la circolazione di persone ed autoveicoli;

Articolo 15 – Deposito in banchina di merci e materiali;

Articolo 16 – Sosta e rimessaggio;

Articolo 17 – Alaggio e varo;

Articolo 18 – Pesca nei porti;

Articolo 19 – Motopescherecci in disarmo;

Articolo 20 – Lavori a bordo dei motopescherecci;

Articolo 21 – Norme per la prevenzione degli incendi;

Articolo 22 – Gestione dei rifiuti a bordo;

Articolo 23 – Clausole di salvaguardia.

Art. 3

Allegati al Regolamento del porto di Scoglitti

L'allegato n° 2 al "Regolamento del porto di Scoglitti", approvato e reso esecutivo con l'Ordinanza n. 147/2009 sopra citata è abrogato e sostituito dall'allegato n° 2 alla presente Ordinanza.

Art. 4

Disposizioni finali e sanzioni

L'inosservanza della presente Ordinanza sarà punita:

- dall'art. 1231 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto costituisca più grave reato;
- ai sensi dell'art. 53, comma 3 del D.Lvo n. 171/2005;
- negli altri casi, autonomamente od in eventuale concorso con altre fattispecie, ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che sarà pubblicata all'Albo di questo Ufficio, con diffusione/divulgazione, altresì, assicurata mediante:

- a) trasmissione a tutti gli altri Enti/Amministrazioni interessate;
- b) divulgazione a cura dei mezzi d'informazione;
- c) inserimento nel sito web istituzionale di questo Comando: www.pozzallo.guardiacostiera.it, alla voce "Ordinanze";
- d) invio a cooperative di pesca, circoli nautici, porti turistici, concessionari demaniali, operatori ed utenti portuali in genere, che hanno l'obbligo di esporla permanentemente, in luogo ben visibile dal pubblico e dall'utenza nonché di darne conoscenza al proprio personale.

Pozzallo, li 07 MAR. 2011



IL COMANDANTE
C.F. (CP) ENRICO GARRO

SPECCHIO ACQUEO ESTERNO

SPECCHIO ACQUEO INTERNO

RAPP. 1/2000



